CONDONO DI SANZIONI NON AVENTI NATURA PENALE IN MATERIA TRIBUTARIA

Art. 6

Definitività dei tributi, diritti, maggiorazioni ed interessi di mora corrisposti

I tributi, i diritti, le maggiorazioni e gli interessi di mora corrisposti per beneficiare delle disposizioni di cui alla presente legge non sono in nessuno caso ripetibili.

Versione in vigore dal 14 gennaio 1967, non più in vigore dal 22 dicembre 2008 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Condono di sanzioni non aventi natura penale in materia tributaria
Estremi	Legge 23 dicembre 1966, n. 1139
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 30 dicembre 1966

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 29 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/condono-di-sanzioni-non-aventi-natura-penale-in-materia-tributaria/art-6-definitivita-dei-tributi-diritti-maggiorazioni-ed-interessi-di-mora/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it